

Codice A1502B

D.D. 18 maggio 2022, n. 252

"Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" ex Legge regionale n. 23/2004 e s.m.i. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.



ATTO DD 252/A1500A/2022

DEL 18/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” ex Legge regionale n. 23/2004 e s.m.i. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.

Visti:

- la legge regionale n. 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;
- l’art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;
- l’art. 2 della predetta legge regionale che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;
- l’art. 4 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la tipologia degli incentivi (finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale);

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009 della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, di cui alla citata legge regionale;
- con la determinazione dirigenziale n. 533 dell’01.10.2010 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” ed è stato approvato lo schema di contratto a norma della “Convenzione Quadro” (Rep. n. 15638), di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.”, modificata dalla D.G.R. n. 17 –

2516 del 30.11.2015;

- con la D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 è stato approvato il programma degli interventi previsto dall'art. 6 della legge regionale in oggetto e sono state stabilite le modalità per la presentazione delle domande a decorrere dall'anno 2011;
- con la determinazione dirigenziale n. 424 del 02.08.2013 è stato approvato l'atto aggiuntivo, sottoscritto in data 12.08.2013 repertorio n. 00354 ed è stata prorogata la validità temporale del predetto contratto fino al 12.08.2021;
- la Giunta regionale con D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022 ha approvato il Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” per gli anni 2022 -2024;
- con la medesima deliberazione:
 - ha approvato un nuovo Programma degli interventi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.23/2004 e ha stabilito le modalità per la presentazione delle domande per il periodo 2022-2024;
 - ha dato atto che alla dotazione finanziaria del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” si fa fronte con le risorse già allocate in Finpiemonte S.p.A. sul Fondo medesimo - Fondo attivato con i regimi della D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, della D.G.R. n. 14-2576 del 13.09.2011, con la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22.03.2019 e con le risorse da assegnare su capitoli di spese correnti e di spese in conto capitale della Missione/Programma 15/03 – Cofog 04.1 - Titoli 1 e 2 – Macroaggregati 03 e 04;
 - ha dato inoltre atto che i contributi previsti dal Programma degli interventi, si configurano come aiuti di Stato, concessi in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga;
 - ha infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Dato atto che:

- le attività collegate ai procedimenti di concessione dei contributi e del finanziamento a tasso agevolato previsti dal sopra citato Programma degli interventi e la gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” sono stati affidati fin dall'origine a Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 533 dell'01.10.2010, a norma della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 con la quale è stata approvata la convenzione quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 424 del 02.08.2013 il contratto è stato integrato da atto aggiuntivo e la durata del medesimo è stata prorogata fino al 12.08.2021;
- con determinazione dirigenziale n. 973 del 20.12.2016 è stato stabilito il termine di presentazione delle domande al 31.12.2016 per accedere al finanziamento a tasso agevolato e al connesso fondo di garanzia, tenuto conto che le risorse allocate in Finpiemonte S.p.A. per i predetti incentivi sono state coinvolte nella capitalizzazione della medesima in attuazione della D.G.R. n. 2 – 4356 del 13.12.2016;
- in seguito alle disposizioni previste all'art. 22 della L.R. 7 del 2018, sostituito dall'art. 1 della L.R. 17/2018, con determinazione dirigenziale n. 1133 del 08.08.2019 è stato disposto l'incremento di finanziamento alla L.R. 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” per un ammontare complessivo di Euro 12.650.000 (Euro 9.900.000 per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati ed Euro 2.750.000 per la concessione di garanzie),

autorizzando Finpiemonte S.p.A, ad aprire lo sportello per la presentazione delle domande per accedere al finanziamento a tasso agevolato e al connesso fondo di garanzia a far data dal 09.09.2019;

- il Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione è costituito dalla dotazione finanziaria sopra citata ed inoltre viene reintegrato tramite recuperi, rendimenti attivi maturati sul fondo dai rientri e mancate erogazioni;
- Finpiemonte S.p.A. ha proseguito senza interruzioni di continuità dal 12.08.2021 ad oggi la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione sostenendo oneri per lo svolgimento delle attività che devono essere riconosciuti e pagati dalla Direzione a seguito della sottoscrizione dello schema di contratto allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante.

Dato atto che con nota inviata tramite PEC prot. n. 11460/A1500A del 07.03.2022, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha inviato richiesta di offerta economica per procedere ad un nuovo affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attività relative alla gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" in attuazione delle precedenti delibere di indirizzo e del nuovo Programma degli interventi, di cui alla D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022, a norma della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 15 gennaio 2021.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016".
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 di iscrizione della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21 - 2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2 - 6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house

providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina, di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2 – 6001 del 1 dicembre 2017.

Preso atto che con nota del 17.05.2022, prot. n. 18197/A1500A del 18.05.2022, inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta economica inerente al servizio di gestione delle attività riferite al “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, acquisita agli atti della Direzione medesima.

Considerata l'articolazione del servizio in oggetto in tipologie di attività e rispettivi carichi di lavoro orari totali nonché la relativa quantificazione del corrispettivo per le attività da svolgere per complessivi Euro 700.396,12 (IVA inclusa), come specificate nell'offerta economica sopra citata.

Dato atto dell'esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste:

- per i procedimenti di concessione dei contributi a fondo perduto (sovvenzioni) sulla base di un confronto tra la tariffa media giornaliera ivi proposta e la tariffa media giornaliera considerata congrua di cui al punto 2 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale;
- per la gestione dello strumento finanziario (fondo rotativo) sulla base di un confronto tra le tariffe percentuali ivi proposte per gli strumenti finanziari per la remunerazione di base e la remunerazione di performance e la tariffe percentuali massime per le predette remunerazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale.

Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell'offerta sopra citata è garantita dalle risorse iscritte sul capitolo 137058 ed impegnate con determinazioni dirigenziali n. 1374 del 08.10.2019, n. 458 del 22.07.2020, n. 704 del 23.11.2020, n. 356 del 01.07.2021, dallo stanziamento approvato con legge regionale n. 6/2022 sul bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e da eventuali ulteriori stanziamenti connessi con la gestione del Fondo (con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti - c.d. “split payment” – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di soggetto gestore del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” in attuazione della D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, delle successive delibere di indirizzo e della D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022 a norma della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 17.05.2022, prot. n. 18197/A1500A del 18.05.2022, inviata alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, che comprende anche i costi di Finpiemonte dal 12.08.2021;
- approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione

Piemonte e Finpiemonte S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonchè a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente i carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 - "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;

determina

Di rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" in attuazione della D.G.R. n. 12 - 11204 del 14.04.2009, delle successive delibere di indirizzo e della D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022 a norma della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021.

Di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 17.05.2022, prot. n. 18197/A1500A del 18.05.2022, pervenuta alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, comprensiva dei costi di Finpiemonte a decorrere 12.08.2021.

Di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni e delle attività di gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".

Di stabilire che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137058 ed impegnate con

determinazioni dirigenziali n. 1374 del 08.10.2019, n. 458 del 22.07.2020, n. 704 del 23.11.2020, n. 356 del 01.07.2021, dallo stanziamento approvato con legge regionale n. 6/2022 sul bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e da eventuali ulteriori stanziamenti connessi con la gestione del Fondo, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL “FONDO REGIONALE PER
LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE” EX
LEGGE 23/2004 E S.M.I.**

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in
persona del Direttore dott. Arturo Faggio, domiciliato per l’incarico presso la
Regione Piemonte, in Torino, Via Magenta, 12, C.F. n. 80087670016 (nel
seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della
Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale
sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore
Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, domiciliata per la carica in Torino
presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia
Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data
3.2.2022 n. 4729, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
del _____, nel seguito “Finpiemonte” ove congiuntamente anche “Parti

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione
di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società

finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) in attuazione della L.R. 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", con la D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009

sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” che prevedeva la concessione di aiuti nella forma di finanziamenti a tassi agevolati, garanzie e contributi fondo perduto; il Fondo appositamente istituito presso Finpiemonte è stato identificato dal codice 84;

f) l’operatività del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” è avvenuta in conformità alle delibere che hanno approvato i Programmi di intervento previsti dall’art. 6 della L.R. n 23/2004, l’ultima in ordine cronologico è la D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 e al seguente regolamento comunitario:

- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga;

g) la gestione del Fondo è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte S.p.A., i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposito contratto (recante il numero di repertorio 15638); con determinazione dirigenziale n. 424 del 02.08.2013 il contratto con atto aggiuntivo (recante il repertorio numero 354) è stato integrato e modificato, la durata è stata prorogata fino al 12.08.2021 e le attività di gestione sono ancora in corso d’esecuzione;

h) con determinazione Dirigenziale numero 973 del 20.12.2016 è stato stabilito il termine di presentazione delle domande al 31.12.2016 per accedere al finanziamento a tasso agevolato e al connesso fondo di garanzia;

i) in seguito alle disposizioni presenti all’art. 22 della L.R. 7 del 2018,

sostituito dall'art. 1 della L.R. 17/2018, con determinazione dirigenziale n. 1133 del 08.08.2019 è stato disposto l'incremento di finanziamento alla L.R. 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" per un ammontare complessivo di Euro 12.650.000 (Euro 9.900.000 per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati ed Euro 2.750.000 per la concessione di garanzie), autorizzando Finpiemonte alla gestione delle nuove domande presentate a far data dal 09.09.2019; per la gestione del rifinanziamento sono stati istituiti presso Finpiemonte due appositi Fondi, identificati dal codice 355 (per accogliere e gestire le nuove domande di finanziamento e garanzie) ed il Fondo 362 (per accogliere e gestire le nuove domande di contributo);

j) la Giunta regionale con D.G.R. n. 20-4753 del 11.03.2022 ha approvato il "Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" per gli anni 2022 -2024;

k) Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità dal 12.08.2021 ad oggi la gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", sostenendo oneri per lo svolgimento delle attività che devono essere riconosciuti e pagati dalla Direzione a seguito della sottoscrizione del presente contratto;

l) che le spese di gestione da riconoscere a Finpiemonte per le attività ancora da svolgere verranno pagate dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137058 ed impegnate con determinazioni dirigenziali n. 1374 del 08.10.2019, n. 458 del 22.07.2020, n. 704 del 23.11.2020 e n. 356 del 01.07.2021 e dallo

stanziamento approvato con legge regionale n. 6/2022 sul bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e da eventuali ulteriori stanziamenti connessi con la gestione del Fondo in applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione dirigenziale n. _____, intendono definire il contenuto dell’affidamento regionale delle attività volte alla gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività specificate nell’articolo 2, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, nella D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 e nella D.G.R. n. 20-4753 del 11.03.2022 richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro, riguardanti le attività afferenti alle domande presentate a valere sul nuovo Programma degli interventi 2022-2024 (per le quali verrà confermato l’utilizzo dei fondi già istituiti ed identificati dai codici 355 e 362) e le attività residuali a completamento dell’esecuzione del precedente contratto integrato e modificato con determinazione dirigenziale n. 424 del 02.08.2013 (per le quali è stato istituito il Fondo 84).

2. I destinatari degli aiuti previsti nell’ambito del Programma degli

interventi 2022-2024 sono le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi a cui possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati (assistiti, su richiesta degli stessi destinatari, dalla garanzia regionale prevista ai sensi dell'art. 5 della LR 23/04) e contributi a fondo perduto.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) Supporto nella definizione dello strumento (preparazione Bando, definizione modulistica cartacea e telematica)
- b) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio
- c) Attività propedeutiche al convenzionamento con il sistema bancario
- d) Ricezione delle domande di contributo e finanziamento, protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità per le nuove domande e preparazione del Comitato di Valutazione ed allineamenti anagrafici
- e) Valutazione di merito creditizio (valutazione esito banche/intermediari finanziari e eventuale confronto)
- f) Esame di merito del Comitato di Valutazione: delle nuove domande e dei documenti integrativi, oltre alla verbalizzazione delle decisioni, predisposizione e notifica delle comunicazioni
- g) Esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione degli investimenti e dell'invio delle rendicontazioni
- h) Verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "De Minimis"
- i) Verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Antimafia"

j)	Verifiche per adempimenti "Antiriciclaggio" (segnalazione operazioni sospette a UIF)
k)	Gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale)
l)	Adozione del provvedimento di concessione, erogazione finanziamenti e contributi, gestione contabile connessa
m)	Gestione contabile finanziamenti erogati (registrazione piani ammortamento)
n)	Gestione contabile finanziamenti erogati (registrazione rientri rate)
o)	Monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche, moratorie
p)	Ricezione della dichiarazione di spesa, protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione cartacea
q)	Esame delle dichiarazioni di spesa
r)	Esame delle integrazioni
s)	Adozione degli atti di revoca
t)	Adozione degli atti di revoca per minor spesa
u)	Attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26.08.2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile)

- | | |
|-----|--|
| v) | Attività correlata all'escussione delle garanzie (esame, pagamento) |
| w) | Predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione) |
| x) | Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale |
| y) | Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari |
| z) | Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi istituiti presso Finpiemonte |
| aa) | Predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro |
| bb) | Gestione informatica dei processi, con il supporto del CSI. |

2. La Regione riconosce che Finpiemonte ha già svolto talune attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1 precedentemente alla sottoscrizione del presente contratto. Pertanto il presente contratto disciplina sia le attività già effettuate, sia quelle da effettuarsi fino al 31.12.2024.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:
- | | |
|----|--|
| a) | i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte, |
| b) | verifica la situazione contabile del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, istituito presso Finpiemonte S.p.A., la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze; |
| c) | informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dalle agevolazioni previste dalla L.R. n. |

23/2004, l'adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di contributo e finanziamento (atti di programmazione delle risorse, atti di indirizzo), i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, con il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico ed operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti,

d) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione della "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31.12.2021 le giacenze sui Fondi istituiti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto ammontavano a:
- Fondo 84 (Finanziamenti per investimenti): Euro 328.869,41;
 - Fondo 84 (Contributi diversi): Euro 365.784,66;
 - Fondo 84 (Aumento di capitale, misto finanziamenti e contributi): Euro 2.924.291,34;
 - Fondo 84 (Garanzia): Euro 5.083.582,67;
 - Fondo 355 (Finanziamenti per investimenti): Euro 424.426,76;
 - Fondo 355 (Garanzia): Euro 2.003.358,19;

- Fondo 362 (Contributi) Euro 1.668.850,89.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del fondo e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali sottostanti il “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie

oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione regionale

1. La Regione Piemonte, per la concessione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da:

- rappresentanti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che presiede l'Organismo,
- rappresentanti di Finpiemonte.

2. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione del 17.05.2022 (a mezzo pec con protocollo n. 18197/A1500A del 18.05.2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 574.095,17 oltre IVA per complessivi Euro 700.396,12 nel modo seguente.

a. Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione di finanziamenti e delle garanzie, per le quali è stato istituito il **Fondo 355**, le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

- Euro 35.271,01 oltre Iva per complessivi Euro 43.030,63, per

commissioni di gestione relative all'attività svolte nel 2021, già oggetto di

consuntivazione e comunicate con lettera del 30.03.2022, Prot. 22-14017;

– per le attività da svolgere nel periodo 2022-2024, una remunerazione di base, pari allo 0,47% annuo fino al 31.12.2022 e allo 0,45% fino al 31.12.2024 dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, per la concessione dei prestiti, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

– per le attività da svolgere nel periodo 2022-2024, una remunerazione di performance, pari allo 0,75% annuo fino al 31.12.2022 e allo 0,45% fino al 31.12.2024 dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso del prestito, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine di ammissibilità del programma, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

– per le attività da svolgere nel periodo 2022-2024 una remunerazione di base pari allo 0,48% annuo fino al 31.12.2022 e allo 0,45% fino al 31.12.2024, dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, per la concessione di garanzie, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

- nel limite massimo non superabile, pari all'8% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario per l'erogazione dei finanziamenti e pari al 10% dell'importo complessivo dei contributi versati per la concessione di garanzie.

b. Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione dei contributi, per le quali sono stati istituiti i Fondi 84 (Contributi diversi) e 362 (Contributi) Euro 123.888,34 oltre Iva per complessivi Euro 151.143,79, così ripartito:

- Euro 7.591,07 oltre Iva per complessivi Euro 9.261,11, per le attività svolte nel 2021, già oggetto di consuntivazione e comunicate con lettera del 30.03.2022, Prot. 22-14017;

- Euro 53.663,87 oltre Iva per complessivi Euro 65.469,93, per le attività da svolgere da svolgere nel 2022;

- Euro 24.894,50 oltre Iva per complessivi Euro 30.371,29, per le attività da svolgere da svolgere nel 2023;

- Euro 37.738,90 oltre Iva per complessivi Euro 46.041,46, per le attività da svolgere da svolgere da svolgere nel 2024.

c. Per quanto riguarda le attività residuali afferenti alla gestione dei finanziamenti/garanzie da svolgere a completamento dell'esecuzione del precedente contratto integrato e modificato con determinazione dirigenziale n. 424 del 02.08.2013, per le quali sono stati istituiti i Fondi 84 (Finanziamenti per investimenti e garanzie), le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

- Euro 69.670,53 oltre Iva per complessivi Euro 84.998,05, per

commissioni di gestione relative all'attività svolte nel 2021, già oggetto di consuntivazione e comunicate con lettera del 30.03.2022, Prot. 22-14017;

- una remunerazione di base, pari alle percentuali di seguito elencate, commisurate ai contributi del programma versati allo strumento finanziario, per la concessione dei prestiti, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo:

- 0,24% annuo per il 2022;
- 0,15% annuo per il 2023;
- 0,10% annuo per il 2024.

3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi ai sensi delle lettere a) e c) del precedente comma sono riconducibili alla gestione di strumenti finanziari e sono convenute prevedendo le remunerazioni di base e le remunerazioni di performance, calcolate applicando percentuali sulle grandezze finanziarie gestite in funzione dei carichi di lavoro stimati.

4. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali convenute, al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte, che determinino un cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta pervenuta agli atti del Settore.

5. Finpiemonte presenterà annualmente, per quanto riguarda i servizi resi ai sensi della lettera b) del comma 2 un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto e, per quanto riguarda i servizi resi ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2 la

documentazione che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione (qualora prevista) della parte di remunerazione di base e di performance, accompagnato da idoneo documento fiscale giustificativo.

6. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137058 ed impegnate con determinazioni dirigenziali n. 1374 del 08.10.2019, n. 458 del 22.07.2020, n. 704 del 23.11.2020 e n. 356 del 01.07.2021 e dallo stanziamento approvato con legge regionale n. 6/2022 sul bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e da eventuali ulteriori stanziamenti conseguenti alla gestione del Fondo, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

7. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio iniziale e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la direzione affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un

termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale

competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale

Dott. Arturo Faggio

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità

per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi, dei finanziamenti a tasso agevolato e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone

fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare domande degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.